

## Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 23/2019 del 26.07.2019

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Verifica degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del TUEL d.lgs. n. 267/2000.

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di Luglio, presso il proprio studio, è convenuto il Revisore Unico del Comune di Fagnano Castello, Rag. Salvatore Suppa, per esprimere il proprio parere sulla salvaguardia degli equilibri finanziari e variazione al bilancio 2019/2021 di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del TUEL d.lgs. n. 267/2000.

### RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. [18](#) del 30.03.2019, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2018,
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. [16](#) del 30.03.2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. [15](#) del 30.03.2019 con la quale si è approvato il bilancio previsionale per il triennio 2019/2021;
- la proposta del [17.07.2019](#) di deliberazione Consiglio Comunale, pervenuta a mezzo email in pari data;
- la documentazione e chiarimenti, a riscontro della richiesta dello scrivente Revisore del [19.07.2019](#), pervenute a mezzo pec in data [24.07.2019](#);

### RICHIAMATO l'art. 193 del TUEL secondo cui:

- 1) gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;
- 2) con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

- 3) ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di

## Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 23/2019 del 26.07.2019

quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

- 4) La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

**RICHIAMATI** inoltre:

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- l'articolo 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

**DATO ATTO** quindi:

- che entro la data del 31 luglio p.v. occorre procedere alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla variazione di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del TUEL. d.lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATO** altresì il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE;

**TENUTO** conto che i vari Responsabili di Area hanno trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, i prospetti delle variazioni da apportare alle proprie dotazioni;

**DATO ATTO** che sulla base di nuovi eventi, documenti e notizie è stata elaborata la nuova verifica degli equilibri di bilancio alla variazione di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del TUEL. d.lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i prospetti delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2019-2021 al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, allegati alla proposta di delibera del consiglio comunale

**VISTI:**

- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

## Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 23/2019 del 26.07.2019

**RICHIAMATO** quanto previsto dall'art. 239 del citato D. Lgs.;

**ANALIZZATI:**

- il prospetto dell'equilibrio economico – finanziario sia di parte corrente che di parte capitale;
- il prospetti delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2019-2021 al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione con il dettaglio dei Capitoli;
- il prospetto relativo al pareggio di bilancio;

**HA RILEVATO:**

- che la variazione in aumento di competenza e di cassa al capitolo di entrata 3138/1 (recupero da sentenze favorevoli), non trova corrispondenza con la documentazione trasmessa, e precisamente le ordinanze della Corte di Appello di Catanzaro n. 844/2019 del 18.03.2019 e n. 838/2019 del 14.03.2019, le quale condannano il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Fagnano Castello delle spese di lite, rispettivamente in €.2.766,00 ed €. 1.387,50. **Pertanto la variazione in aumento deve essere quantificata in €. 4.153,50 e non €. 27.964,58.**
- Che le variazione in aumento al capitolo entrata 1012/1 ( Ruolo Imu progressa) e capitolo entrata 1014/0 ( Evasione Tasi), si riferiscono all'accertamento ruoli anno 2014, approvati dal GC con deliberazione n. 21 del 19.06.2019. Tali ruoli alla data di approvazione della verifica degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale artt. 193 e 175 comma 8 del TUEL d.lgs. n. 267/2000, non sono crediti certi ed esigibili, in quanto gli atti sono stati notificati il 13.06.2019 prot- 2579 (accertamento ruolo IMU 2014) e prot. 2580 ( accertamento Tasi 2014). Di fatto la riscossione coattiva, mediate ruolo, puo' essere esercitata trascorsi giorni 60 dalla notifica, come previsto dal DPR 28.01.1988 n. 43 e successive modificazioni.
- Che nessuna variazione in diminuzione viene effettuata al capito entrata 3008/3 ( proventi da sanzione amm.ve cds). Di fatto si rileva nessuna riscossione e da un controllo all'elenco ruolo ricevuto, vi è una discordanza con quanto accertato nelle determinazione ( Comando Polizia Locale) n. 78 del 16.12.2017 e n. 48 del 20.07.2017 Precisamente il ruolo ricevuto è: per il 2012 €. 12.017,00, per il 2013 €. 35.256,00, per il 2014 €. 54.917,00, per il 2015 €. 28.933,00, per il 2016 €. 73.201,00, **per un importo complessivo di €. 204.324,00 e non €. 288.490,90 determinato.**
- **Che questo revisore nel verbale n. 13/2019 ( relazione al consuntivo 2018), determinava un disavanzo di gestione €. 599.746,20 ed un saldo finanziario negativo di €. 35.616,18.**
- 

Per quanto sopra rilevato , richiamato , analizzato e considerato;

**Ufficio del Revisore Unico**

Verbale n. 23/2019 del 26.07.2019

Il Revisore dei Conti esprime

**PARERE SFAVOREVOLE**

sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del Dlgs 267/2000 e alle variazioni al bilancio 2019 di assestamento generale di cui all'art.175 c.8 Dlgs 267/2000.

**Invita**

Il consiglio comunale ad adoperarsi al fine di adottare gli strumenti necessari al ripiano del potenziale disavanzo, nonché all'attuazione della disciplina prevista dal Dm 02.04.2015.

Il Revisore Dei Conti  
Rag. Salvatore Suppa

